



Circolare Informativa

n°46/2013

Le malattie professionali e gli adempimenti INAIL a carico dell'assicurato e del datore di lavoro



INDICE

Premessa	<i>pag.3</i>
1) Il riconoscimento della malattia professionale	<i>pag. 3</i>
2) La denuncia della malattia professionale	<i>pag.4</i>
3) La denuncia tardiva all'INAIL da parte del datore	<i>pag.5</i>
4) La denuncia della malattia professionale da parte degli artigiani e dei lavoratori agricoli	<i>pag.5</i>
5) Malattia professionale e danno biologico	<i>pag.6</i>
6) Silicosi ed asbestosi	<i>pag.6</i>
7) Malattia professionale e trattamento economico	<i>pag.7</i>



Premessa

La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale, involontario ed in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Nella malattia professionale diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno fisico è specifica, in quanto la patologia deve essere contratta proprio attraverso l'esercizio della prestazione ed a causa di quella particolare attività lavorativa ovvero, a seguito dell'esposizione a quel determinato agente patogeno; pertanto nella malattia professionale deve sussistere un rapporto causale o concausale diretto tra rischio professionale e lavorazione.

La Giurisprudenza identifica la malattia professionale come *“uno stato di aggressione dell'organismo del lavoratore interconnesso all'attività lavorativa dal quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso e di conseguenza una riduzione della capacità lavorativa”*.

Al riguardo, la Corte Costituzionale con due sentenze precisamente la n.179/88 e la n.206/88 ha stabilito che per *“malattie professionali”* sono da intendersi sia quelle tassativamente indicate dalla legge ovvero le *c.d. malattie tabellate*, relativamente alle quali opera a favore del lavoratore una presunzione legale circa l'esistenza di un rapporto di causalità tra lavoro e patologia, che quelle *c.d. malattie non tabellate* relativamente alle quali il lavoratore deve dimostrare la natura professionale delle stesse.

Infine, una specifica disciplina viene prevista per la silicosi e l'asbestosi in quanto trattasi di malattie gravi ed irreversibili dell'apparato respiratorio.

In considerazione della delicatezza della materia, ritenevamo interessante elaborare un approfondimento tale da chiarire sia l'iter procedurale necessario al riconoscimento della malattia professionale, che i relativi adempimenti a carico del datore e del lavoratore.

1) Il riconoscimento della malattia professionale

Ai fini del riconoscimento della malattia professionale e della relativa indennizzabilità, è necessaria la sussistenza di particolari condizioni:

- la malattia deve essere stata contratta a seguito **dell'esposizione al rischio** determinato dalla stessa lavorazione;
- il lavoratore deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali;
- deve sussistere il **nesso eziologico** ovvero, un rapporto causale diretto tra l'origine professionale e la malattia.

Diversamente dall'infortunio ove è possibile identificare con certezza il momento in cui esso si verifica, per la malattia esistono non poche difficoltà circa la sua precisa collocazione temporale al fine di determinare la data in cui l'agente patogeno ha iniziato la sua aggressione.

Come sopra anticipato, le malattie professionali si articolano in *“tabellate”* e *“non tabellate”* e da questa classificazione scaturiscono obblighi differenti per il datore ed il lavoratore.

Nella specie, è possibile distinguere la seguente casistica:

- **malattia professionale tabellata denunciata nei termini massimi previsti:** riguardo al quale opera la *c.d. “presunzione legale dell'origine professionale”*, ed in tale circostanza il

lavoratore dovrà unicamente dimostrare l'esposizione ad una particolare lavorazione e la sussistenza di una patologia alla stessa correlata, pertanto non sarà necessario fornire alcuna prova del nesso di causalità;

- **malattia professionale tabellata denunciata oltre i termini massimi:** il lavoratore dovrà dimostrare attraverso le verifiche cliniche, che la "manifestazione patologica" è in ogni caso avvenuta nei tempi massimi stabiliti dalla tabella e solo in tal modo potrà beneficiare della presunzione legale; diversamente, se il lavoratore non dimostra che la malattia si è manifestata nei limiti previsti, dovrà provare l'origine professionale della stessa nonché, il nesso di causalità e l'esposizione al rischio;
- **malattia professionale non tabellata:** più articolato è il sistema che tutela le malattie professionali non espressamente elencate nelle tabelle, in tal caso infatti spetterà al lavoratore assicurato dimostrare, sia l'esistenza della malattia che, il nesso eziologico tra l'evento morboso e lo svolgimento dell'attività lavorativa. Le circostanze pertanto dovranno essere provate dal lavoratore attraverso la presentazione di idonea documentazione attestante l'esposizione al rischio, l'esistenza della malattia e la sua presunta origine professionale.

2) La denuncia di malattia professionale - Adempimenti delle parti

Lavoratore

L'iter procedurale relativo al riconoscimento da parte dell'INAIL della malattia professionale inizia con la compilazione da parte del medico di base o, del medico di Patronato del primo certificato di malattia che, ***il lavoratore deve consegnare entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia***, pena la decadenza del diritto all'indennizzo relativamente al periodo antecedente la denuncia.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro deve trasmettere all'INAIL la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni dal ricevimento del primo certificato medico pervenuto.

La denuncia deve essere completa di informazioni inerenti l'attività lavorativa svolta pertanto, sarà necessario indicare le ore lavorate, la retribuzione percepita nei 15 giorni precedenti la malattia professionale etc. .

Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico, solo se espressamente richiesto dall'INAIL e nell'ipotesi in cui non sia stato inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Successivamente sarà l'INAIL ad invitare il lavoratore a visita medica per ricostruire attraverso informazioni e notizie, la relativa diagnosi.

L'invito a visita contiene anche l'elenco di tutta la documentazione che il lavoratore interessato è tenuto a presentare ovvero, il libretto di lavoro laddove posseduto o in alternativa documentazione probante i vari rapporti di lavoro intervenuti nel tempo e relativi alla attività svolta per la quale si denuncia la malattia professionale, la documentazione sanitaria concernente la patologia denunciata e così via.

E' possibile che l'istituto assicuratore richieda ulteriori esami sanitari assumendosi l'onere economico.

Gli obblighi a carico del lavoratore variano a seconda che la patologia sia contemplata o meno nella tabella.

Difatti, per patologie *non tabellate*, il lavoratore ai fini del riconoscimento dovrà produrre idonea documentazione comprovante:

- l'esposizione al rischio con riferimento alla mansione svolta, alle condizioni di lavoro e all'intensità dell'esposizione al rischio;
- l'esistenza della malattia attestata da certificazione sanitaria;
- la presunta origine professionale della malattia.

La documentazione dovrà poi essere avallata dalla denuncia del datore di lavoro, laddove la patologia si sia manifestata in costanza di rapporto.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore non svolge più attività lavorativa, la relativa domanda per il riconoscimento può essere presentata direttamente dal lavoratore all'Istituto previdenziale.

Successivamente, sarà l'INAIL a notificare al soggetto interessato il provvedimento concernente il riconoscimento della patologia.

Se il grado di menomazione è indennizzabile, al soggetto assicurato verranno garantite tutte le prestazioni di legge, diversamente nel caso in cui il grado della menomazione non è indennizzabile, l'assicurato potrà richiedere entro 15 anni dalla presentazione della denuncia di malattia professionale la verifica relativa all'aggravarsi delle condizioni psicofisiche già verificate in passato.

Ad ogni modo avverso la decisione dell'INAIL, il lavoratore può presentare opposizione.

3) La denuncia tardiva all'INAIL da parte del datore

Il D.P.R. n.1124/1965 prevede all'art.53 co.8 l'applicazione di una sanzione amministrativa, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia ommesso ovvero trasmesso tardivamente, la denuncia di malattia professionale.

La presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro rappresenta un momento importate ai fini del riconoscimento da parte dell'INAIL delle prestazioni assistenziali.

Al riguardo precisiamo che, l'aspetto sanzionatorio concerne non solo le violazioni attinenti la tempistica e quindi i relativi termini di presentazione, bensì anche le violazioni concernenti omissioni o, indicazioni infedeli e mendaci dei dati normativamente richiesti.

Pertanto, laddove il lavoratore presenti il certificato medico direttamente all'Istituto Previdenziale, il datore di lavoro dovrà in ogni caso presentare la relativa denuncia.

4) La denuncia della malattia professionale da parte degli artigiani e dei lavoratori agricoli

Riguardo a particolari categorie di lavoratori vanno fatte le seguenti precisazioni:

- **Artigiani:** anche gli artigiani sono tenuti a presentare all'INAIL la denuncia relativa alla malattia professionale nel termine di 15 giorni dalla sua manifestazione. Ricordiamo che la denuncia deve essere corredata da certificato medico, pena la perdita della copertura per i

giorni antecedenti a quello della relativa denuncia. Qualora l'artigiano sia impossibilitato ad adempiere a tale onere, l'obbligo di segnalazione ricade sul sanitario che ha rilevato per primo la patologia;

- **Lavoratori agricoli:** riguardo ai lavoratori autonomi agricoli ed ai lavoratori subordinati a tempo determinato la denuncia deve essere fatta dal medico accertatore della malattia attraverso l'apposito modello "certificato-denuncia" nel termine di 10 giorni dalla prima visita medica. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato restano valide le disposizioni già viste per la generalità dei lavoratori subordinati.

5) **Malattia professionale e danno biologico**

Ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la legge ha previsto anche il risarcimento del *c.d. danno biologico*, intendendo per tale "la lesione all'integrità psicofisica del lavoratore suscettibile di valutazione medico legale". (così la Cassazione con sentenza n.1307 del 5/2/2000).

Le prestazioni relative al ristoro del danno biologico saranno determinate prescindendo dalla capacità di produrre reddito da parte del lavoratore.

La nuova disciplina riguarda unicamente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali successive alla data del 25 luglio 2000, data della pubblicazione sulla G.U. del D.M. che ha approvato le seguenti tabelle: menomazioni, indennizzo del danno biologico e dei coefficienti.

6) **Silicosi ed asbestosi**

Tra le malattie professionali tutelate dalla normativa vanno ricomprese la silicosi e l'asbestosi, il cui rischio è connesso alla presenza di silice libera o amianto nei materiali utilizzati nelle lavorazioni tassativamente indicate nelle tabelle.

Pertanto, il presupposto fondamentale è l'esposizione del lavoratore al rischio specifico della silicosi durante le lavorazioni.

A riguardo, si sottolinea che non si ha malattia professionale per silicosi nell'ambito di lavorazioni non tabellate.

La silicosi e l'asbestosi danno luogo all'indennizzo, anche se associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio non causate da alcuna prestazione lavorativa, in tale ipotesi si rende necessaria una valutazione globale del danno.

La silicosi e l'asbestosi per la loro particolare importanza vengono regolate da speciali disposizioni che prevedono particolari forme di tutela.

Nell'ambito di lavorazioni che espongono a tale rischio, il datore di lavoro è tenuto:

- a denunciare la natura delle lavorazioni almeno 5 giorni prima dell'inizio della prestazione;
- registrare sul LUL i lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio;
- far svolgere le visite mediche normativamente previste;
- versare il *premio supplementare*: a riguardo precisiamo che, tutte le lavorazioni tali da



comportare il rischio di contrarre la silicosi e l'asbestosi, obbligano il datore di lavoro a corrispondere un premio supplementare, il cui tasso medio è stabilito in relazione al rapporto di incidenza tra le retribuzioni specifiche dei dipendenti esposti al rischio delle predette malattie professionali e l'ammontare delle retribuzione corrisposte a tutti i dipendenti assicurati e svolgenti attività lavorativa nello stesso stabilimento o cantiere;

- denunciare la malattia all'INAIL.

7) Malattia professionale e trattamento economico

L'art.2110 del c.c. dispone che *“In caso di malattia professionale, qualora la legge non stabilisca forme equivalenti di previdenza o di assistenza, dovrà essere riconosciuta al prestatore di lavoro un'indennità, nella misura e per una durata stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi e dagli usi”*.

Pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore una retribuzione commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito negli ultimi 15 giorni precedenti l'evento.

Normalmente i contratti collettivi prevedono un'integrazione al trattamento economico previsto dalla legge e l'anticipazione da parte del datore di lavoro di tali erogazioni.

Pertanto, l'INAIL assicura ai lavoratori colpiti da malattia professionale le seguenti prestazioni:

- un'indennità giornaliera per inabilità temporanea;
- una rendita in caso di inabilità permanente;
- un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte;
- cure mediche chirurgiche ed accertamenti clinici;
- fornitura di apparecchi di protesi.

Come di consueto, il nostro è unicamente un documento di aggiornamento sulle problematiche e sugli sviluppi del mondo del lavoro con l'intento dell'analisi e del necessario approfondimento.

I nostri uffici saranno disponibili per eventuali chiarimenti e/o confronti.

Cordiali saluti.

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro